

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 004/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 10 giugno 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr Francesco Cerini, Avv. Serapio Deroma, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL CALCIATORE OLIVERA DA ROSA RUBEN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTALE SEGUITO GARA TORINO/GENOA DEL 24.5.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 291 del 26.5.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Olivera Da Rosa Ruben e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL CALCIATORE GALANTE FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA LIVORNO/BRESCIA DEL 20.6.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 310 del 22.6.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Galante Fabio e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### 2° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr Francesco Cerini, Dr. Lucio Molinari, Dr Antonio Patierno – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

- 3) **RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €5.000,00 ALLA S.S. LAZIO S.P.A.;**
- **AMMENDA DI €5.000,00 AL SIG. LOTITO CLAUDIO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTATE DELLA S.S. LAZIO S.P.A.,**

**INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 8, COMMA 15 E 4, COMMA 1 C.G.S. – NOTA 6656/453PF 08-09SP/BLP DEL 23.4.2009** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 28.5.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. e dispone addebitarsi la  
tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 10 giugno 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abetete